



CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ...3.0.OTT.2014...



ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI

Roma, 30 ottobre 2014

- Punto 8) Schema di decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concernente il riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per effetto del D.M.T. n.58494 del 4.8.2014, finalizzate all'attuazione dell'intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata del 10.7.2014 tra il Governo, Regioni e gli Enti Locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati.

### PROPOSTE DI EMENDAMENTI

1. **Modificare, nei paragrafi introduttivi dei "visto" e dei "considerato", il paragrafo n. 21, come segue:**

*dopo le parole "la quale prevede, tra l'altro" sostituire le parole "l'attivazione di specifici interventi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso" con le seguenti parole "nelle more dell'attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ad alta specializzazione e in previsione dell'accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati nell'ambito dello SPRAR".*

Segue il testo modificato:

**VISTA** l'intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata del 10.7.2014 tra il Governo, Regioni e gli Enti Locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, la quale prevede, tra l'altro, nelle more dell'attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ad alta specializzazione e in previsione dell'accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati nell'ambito dello SPRAR la costituzione di strutture temporanee (individuate ed autorizzate dalle Regioni), coordinata dal Ministero dell'Interno, di concerto con le Prefetture e gli Enti Locali al fine di fronteggiare l'attuale situazione di notevole afflusso dei medesimi sulle coste italiane, da



sostenersi attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive e dedicate del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

#### *Motivazione*

Appare necessario fare un richiamo più ampio alla filosofia complessiva dell'Intesa, così da rendere con maggior evidenza la natura "straordinaria" dell'impianto del DM stesso.

#### **2) Modifica dell'art. 5 -Erogazione del contributo**

*Sostituire il sesto paragrafo* "Nel caso di accoglienza prestata ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito di strutture temporanee, la dichiarazione dell'Ente locale di accettazione del contributo dovrà essere supportata da un'attestazione della Prefettura che ha disposto il collocamento dei minori (o, in subordine, della Prefettura nel cui territorio insiste la struttura di accoglienza temporanea) circa la regolare esecuzione dei servizi di accoglienza prestati. Il silenzio dell'ente locale, ovvero l'accettazione priva dell'attestazione di cui al capoverso precedente, equivale a rinuncia al contributo" *con il seguente:*

"Nel caso di accoglienza prestata ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito di strutture temporanee, qualora le spese siano state sostenute o autorizzate dalle Prefetture, la dichiarazione dell'Ente locale di accettazione del contributo dovrà essere inderogabilmente supportata da un'attestazione della Prefettura che ha disposto il collocamento dei minori (o, in subordine, della Prefettura nel cui territorio insiste la struttura di accoglienza temporanea) circa la regolare esecuzione dei servizi di accoglienza prestati, pena la perdita del contributo".

#### *Motivazione*

Nell'articolo 5, appare necessario limitare i casi in cui è richiesta l'attestazione della Prefettura alle sole situazioni riferibili a spese autorizzate o sostenute dalle stesse. Negli altri casi, apparirebbe come un'ingerenza in atti amministrativi di cui l'ente locale ha piena titolarità, con il rischio peraltro appesantire inutilmente il processo.